

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di protezione ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

**UNI EN ISO
9001:2015**

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SETTORI
IAF 37 e 35
CERTIFICATO
N. 8139

Via Privata della Torre, 15 - 20127 Milano - tel. +39 02 26262030 - fax +39 02 26223130
e-mail: info@amblav.it - web: www.amblav.it - C.F.: 08748400150 - P. IVA: 00923870968

SEDE ACCREDITATA DALLA REGIONE LOMBARDIA

PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
Iscrizione Albo n. 294 del 1/8/2008 – Id. n. 266814/2008 - N. prot. E1.2017.0612276

Associazione con Personalità Giuridica ai sensi del DPR 361/2000 Prefetto di Milano 11/9/2008

**UNI ISO
29990:2011**

UNI ISO 29990:2011



SERVIZIO
CERTIFICATO

CERTIFICATO
N. P2650

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione Ambiente e Lavoro - Ente del Terzo Settore (ETS)

L'Associazione svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") art. 5 lett.e e successive modifiche.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Con deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire e/o cancellare ovunque, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - Scopi e obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto ed indiretto e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale al fine di migliorare la tutela e la sicurezza della salute, di migliorare le condizioni dell'ambiente di vita e quelle ecologiche del sistema.

L'associazione, avvalendosi prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, per il raggiungimento degli scopi suddetti, si impegna a svolgere le seguenti attività di interesse generale ed in particolare negli ambienti di lavoro:

- a. Promuovere, organizzare e sviluppare iniziative di informazione, formazione, aggiornamento e di ricerca e sviluppo per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- b. individua situazioni di nocività nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, capaci di arrecare danni ai lavoratori, ai cittadini, all'ecosistema, al patrimonio ecologico-ambientale;
- c. favorisce il superamento e l'eliminazione delle situazioni di nocività ed il raggiungimento di sempre migliori condizioni ecologiche e ambientali;
- d. contribuisce ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei lavoratori e dei cittadini per conseguire gli obiettivi di tutela ecologica e ambientale;
- e. mantiene un rapporto di costante collaborazione con le Associazioni e le rappresentanze sindacali e ambientali e i centri di ricerca, informazione e formazione internazionali;
- f. favorisce l'occupazione, il lavoro, la ricerca e lo sviluppo;
- g. realizza la formazione di una vasta aggregazione

culturale e scientifica, per la salvaguardia dell'ambiente e per il rilancio dell'impegno culturale e politico su questo tema, nonché iniziative di informazione, formazione di base, continua e superiore e aggiornamento, per favorire la conoscenza, la professionalità e l'occupazione;

h. sostiene ad ogni livello di dibattito, d'informazione e d'iniziativa le posizioni più consone alla tutela sociale dell'ambiente e dell'ecologia, della salute, del lavoro e della difesa dei diritti individuali o collettivi, in particolare dei soggetti diversamente abili o svantaggiati per qualsivoglia motivo.

Lo scopo sociale dell'Associazione è perseguito:

- a) con iniziative di confronto e di divulgazione del proprio programma culturale, anche attraverso pubblicazioni, impiego dei media, organizzazione di convegni, eventi culturali ed ogni tipo di iniziativa che consenta alla associazione una buona visibilità;
- b) con iniziative che utilizzano mezzi di democrazia diretta messi a disposizione dalla Costituzione italiana, come la presentazione di leggi di iniziativa popolare e di quesiti referendari;
- c) attraverso azioni di tutela di interessi pubblici, riconducibili allo scopo sociale, ingiustamente compressi da privati o istituzioni. Rientrano tra gli interessi pubblici primari che l'associazione intende tutelare con le azioni di tutela della ricchezza della persona umana nell'ambiente di lavoro.

L'associazione "Ambiente e Lavoro - ETS", improntata ai principi di democrazia e trasparenza previsti dalle leggi vigenti, intende impegnarsi per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e, in generale, del benessere dei lavoratori, nel rispetto e nella tutela della costituzione, con lo scopo di promuovere nelle Istituzioni e nella società civile la Salute e l'Ambiente nella piena accezione formulata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità". L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le attività negoziali e promuovere la partecipazione diretta e indiretta dei suoi associati e sostenitori, ad ogni attività che si renda necessaria per la penetrazione dei valori che l'associazione intende sostenere.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale ed iniziative poste in essere, anche in forma organizzata e continuativa nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Dichiarazione di indipendenza

Gli obiettivi dell'Associazione sono perseguiti nella indipendenza da ogni potere politico e da ogni potere economico, religioso o mediatico esterno e con impegno ed onestà. L'azione degli associati per il conseguimento degli obiettivi deve essere svolta in assenza di conflitto di interessi.

Art. 6 - Associati

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono Associati i fondatori dell'associazione che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti e le strutture sindacali della CGIL che ne condividono i principi e collaborano attivamente al perseguimento degli scopi stabiliti nel presente statuto e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione e che successivamente, previo versamento della quota associativa, vengono ammessi con deliberazione dell'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta su proposta del segretario al Consiglio Direttivo per la delibera. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi per quanto riguarda i loro diritti nei confronti dell'Associazione, ivi compreso il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

La misura della quota associativa sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile.

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Chi intende far parte dell'Associazione presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'indicazione delle proprie generalità (contenente dati anagrafici: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e con la dichiarazione di conoscere ed osservare le norme

contenute nel presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia, su proposta del Segretario il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con deliberazione motivata entro 90 giorni dal ricevimento. Nel caso di rigetto della domanda l'aspirante può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione successiva.

Art. 7 - Prestazioni dei soci

Coloro che prestano la loro opera gratuitamente/volontariamente o contribuiscono economicamente pagando la quota associativa, sono soci dell'associazione ed hanno gli stessi diritti e doveri. Non sono ammessi volontari che non appartengono all'associazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri associati, nonché delle prestazioni professionali di personale esperto in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- c) da contributi, sovvenzioni e liberalità di ogni genere;
- d) da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee, o versate in privato o organizzate pubblicamente, o da altre associazioni;
- e) dai proventi di iniziative a carattere scientifico e sociali quali, fra le altre, spettacoli, mostre, corsi, conferenze, meetings;
- f) dai proventi derivanti dalle attività di formazione su salute e sicurezza e sui temi ambientali;
- g) dai proventi derivanti dall'attività editoriale e dalla sua divulgazione (abbonamenti e altro);
- h) da eventuali proventi rientranti fra quelli previsti dalla normativa di legge;
- i) da ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell'associazione e comunque in osservanza delle disposizioni di legge.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 8 - Diritti e doveri degli Associati

Nei confronti dell'Associazione gli associati Fondatori ed Ordinari hanno parità di diritti e di doveri.

Gli associati collaborano secondo buona fede ed osservano gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, e dalle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, ivi compreso l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione

mediante il versamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea in conformità di quanto previsto dal presente Statuto tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro, Fondatori e Ordinari, che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare, presso gli uffici dell'Associazione, il libro degli associati e dei verbali dell'Assemblea.

Art. 9. Recesso, Decesso ed Esclusione

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dall'Organo Amministrativo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il recesso non dà in ogni caso diritto alla restituzione di quanto già versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dalla sua adesione all'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro la predetta deliberazione è sempre possibile presentare ricorso alla prima assemblea convocata dopo la delibera di esclusione. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione o dalla data in cui ha effetto l'esclusione.

L'Associato deceduto sarà cancellato dall'elenco dei soci dopo che il Consiglio Direttivo ne avrà avuta conoscenza.

Art. 10 - Organi amministrativi e sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo Amministrativo che si denomina Consiglio Direttivo;
- il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Segreteria;
- l'Organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, o il Revisore Unico.
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti gli organi associativi non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dalla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

Art. 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati aventi diritto al voto

deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sui regolamenti, sulla responsabilità degli organi sociali, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea degli associati delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, presso la sede o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se obbligatorio, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto di voto o dall'organo di Controllo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza nel sito Internet dell'associazione e può anche essere inviato a ciascun Associato a mezzo lettera e/o posta elettronica nell'indirizzo comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente

variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione o per mezzo di messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp (o similari) inviati direttamente agli interessati,

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- j) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione, l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
- k) approva il bilancio di esercizio previsto dalle norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore;
- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- p) sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- q) sullo scioglimento dell'Associazione;
- r) sulla la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 13 - Diritto di Voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato Fondatore o Ordinario esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere al massimo cinque deleghe.

Il voto si esercita in modo palese anche attraverso modalità telematiche in occasione di assemblee che si svolgano in tutto o in parte in videoconferenza.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente il Consiglio Direttivo indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno

esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo definito. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti nella riunione;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Ciascun Associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro Associato munito di delega scritta. Ciascun Associato non può rappresentare più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza degli Associati iscritti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

L'Assemblea degli Associati, oltre a quanto previsto dal precedente art 12

- discute le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- discute sul programma di ricerche ed iniziative che le vengono sottoposte dal Segretario dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Garantendo un'equa rappresentanza di entrambi i generi, l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 a 35 componenti eletti dall'Assemblea degli Associati. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in

misura inferiore al 40 per cento.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione che dovrà comunque essere ratificata dall'Assemblea degli associati alla prima seduta utile.

La cooptazione è possibile per un massimo di un terzo dei componenti complessivi dell'organo direttivo; oltre tale soglia, per la nomina del Consiglio Direttivo sarà necessario convocare l'Assemblea degli associati per una nuova nomina. Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di controllo, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Segretario dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario mediante comunicazione dell'ordine del giorno con almeno tre giorni di anticipo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti, o con altra modalità laddove la riunione si svolga in videoconferenza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione dell'Associazione, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento degli scopi e degli obiettivi, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a. studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi;
- b. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso degli Associati;
- c. convoca l'Assemblea degli Associati ai sensi del presente statuto;

- d. predispone, per sottoporle all'approvazione degli associati, eventuali Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento dell'Associazione;
- e. delibera la modifica della sede legale, purché nel territorio della medesima Provincia di Milano, senza la ratifica dell'Assemblea degli Associati, fatto salvo il trasferimento in province diverse;
- f. delibera la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento degli scopi e degli obiettivi sociali;
- g. decide la costituzione di sezioni o di commissioni o consulte territoriali o professionali, definendone eventuali Regolamenti e ne nomina i membri su proposta del Segretario;
- h. redige il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, s'è obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati;
- i. determina la quota associativa da richiedere agli Associati;
- l. provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato;
- m. elegge nel proprio seno il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Segreteria e decide su eventuali nomine di cariche onorarie;
- n. assume eventuali dipendenti a tempo indeterminato, determinandone la retribuzione;
- o. esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario dell'Associazione o da altro membro dell'Ufficio di Segreteria.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della medesima riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 15 - Segretario dell'Associazione e Ufficio di Segreteria

Il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Segreteria si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Il Segretario dell'Associazione, ed in sua assenza, altro membro dell'Ufficio di Segreteria, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio.

Al Segretario vengono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tra i poteri attribuiti al Segretario rientrano a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a. assunzione di lavoratori a tempo determinato, stipula di contratti di collaborazione professionale o occasionale o di

consulenza, definendone i compensi, etc.

b. firma di convenzioni o accordi con soggetti terzi, adesione o iscrizione ad altre associazioni o istituti o similari, partecipazione a bandi, gare o progetti, etc.

c. poteri di firma per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali e per stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere i conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'assunzione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere crediti, girare effetti cambiari per lo sconto e per l'incasso, emettere effetti cambiari, accettare tratte, delegare terzi per richieste di estratti conto, versamenti, prelevamenti, etc.

d. stipula degli atti notarili di acquisto o di vendita di immobili e per qualsiasi altra operazione inerente, compresa quella di un'eventuale assunzione di mutuo alle condizioni tutte praticate dalla Banca mutuante ai patti e condizioni che saranno previsti nel contratto di mutuo.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice degli Enti del Terzo Settore approvato con il D.Lgs 3/07/2017, n. 117. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I

componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri e controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, salvo soltanto quelle che per legge non possono comprometersi in arbitri, tra Associati e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile e la loro funzione non è retribuita.

Art 18 - Bilancio di esercizio

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea i predetti documenti devono essere consegnati all'Organo di Controllo e al Revisore legale, se presente, per gli adempimenti di competenza.

Il bilancio, unitamente ai documenti correlati, è depositato in copia presso la sede dell'Associazione, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché gli Associati possano prenderne visione.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno in prima convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea è convocata in seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore

delle attività istituzionali dell'Associazione così come previste dal presente statuto.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 20 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti ed i registri dell'associazione possano essere visionati dagli Associati, previo preavviso di almeno quindici giorni, presso la sede legale in data e orari concordati con il Segretario.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale anche attraverso altre associazioni o organismi senza finalità di lucro iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È in ogni caso esclusa la devoluzione del patrimonio residuo o parte di esso agli Associati, membri degli organi amministrativi e dipendenti della stessa.

Art. 22 - Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Wolfango Pirelli

F.to Anita Varsallona Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Milano, 8 aprile 2021